

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 621-40070/2010 del 3-11-2010 - concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Chieri, ad uso irriguo senza restituzione assentita all'Azienda Agricola Fasano Marco. Codice univoco: TO-P-10343.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 621-40070/2010 del 3-11-2010 - Codice univoco: TO-P-10343.

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (omissis)

Determina

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria all'Azienda Agricola Fasano Marco (omissis) con sede legale in Chieri, Strada Tetti Fasano n. 55, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea da falda profonda mediante pozzo, in Comune di Chieri - dati catastali di ubicazione dell'opera: Fgl 67 n. 125 - in misura di litri/sec massimi 30 e medi 5 per complessivi metri cubi annui 79.167 ad uso agricolo senza restituzione da utilizzarsi dal 1 Aprile al 30 Settembre di ogni anno;
 2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
 3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
 4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
 5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
 6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. (omissis)
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 3-11-2010. (omissis)